

Legge regionale 14 luglio 1995 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

(Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria)

1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali operanti nel territorio regionale.

(6)

2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.

(1)

3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l'associazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata alla Direzione regionale della sanità entro il mese di aprile di ciascun anno. Per risorse di bilancio rese disponibili in data successiva, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata al 30 settembre.

(4)(5)

3 bis. All'atto della concessione del contributo regionale si provvede all'erogazione del 90 per cento dell'importo concesso.

(2)

4. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro

il 31 marzo dell'anno successivo, alla Direzione regionale di cui al comma 3, la documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione. Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all'erogazione del saldo del contributo regionale.

(3)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 20/2004

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 1/2005

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 10, L. R. 1/2005

4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2016

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 78, comma 1, L. R. 9/2019

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.